

sua spontanea dimissione, o perchè a quel posto altri fosse chiamato da un nuovo Gabinetto, egli dovesse venir condannato a discutere davanti ad un Ministero di colore politico diverso da quello a cui egli apparteneva, la questione della sua situazione personale, egli dovesse essere costretto a far valere *ex novo* i suoi precedenti 25 anni di servizio, a invocare insomma quel secondo decreto che alcuni ritengono assolutamente necessario, e che contraddirebbe ai termini di questo decreto da me letto, ed alla natura stessa delle cose.

Non credo che sia il caso di entrare nelle altre questioni sollevate dall'onorevole Negrotto, e dall'onorevole Sanguinetti, perchè quantunque esse siano state appoggiate dall'onorevole Carboni, non mi pare che la Camera possa in questo momento occuparsi di risolverle; tali questioni forse nel caso presente sono oziose. Qui si tratta solamente di decidere una massima.

Abbiamo un individuo il quale si trova investito di due impieghi; uno è un impiego al quale è attribuito uno stipendio sul bilancio dello Stato; materialmente egli non può godere di questo stipendio, sia in virtù della legge sul cumulo degli impieghi, sia perchè la nuova mansione a cui è chiamato gli attribuisce uno stipendio diverso; ma oltre al primo impiego, questo individuo ne ha uno che lo renderebbe eleggibile.

Sono d'accordo coll'onorevole Carboni nel ritenere che i precedenti delle passate Legislature darebbero ragione a lui. La massima che si tratta di stabilire, e sulla quale i precedenti passati non possono menomamente vincolare la Legislatura presente, è questa: nel conflitto di due impieghi, l'uno portante l'esclusione dall'eleggibilità, l'altro attribuyente l'eleggibilità, che cosa si deve decidere? L'ufficio VI ha ritenuto che in questo caso non sia assolutamente concepibile che il potere esecutivo abbia la facoltà di potere ad ogni momento eludere la massima generale della legge. Avendo innanzi un uomo, al quale, benchè segretario generale, e come tale eleggibile, è pur sempre ispettore nel genio civile, l'ufficio VI m'ha dato l'incarico di proporvi l'annullamento di quest'elezione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio VI.

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare per uno schiarimento.

*Voci.* Parli! parli!

**VENTURELLI.** Domando di parlare contro la chiusura.

Siccome l'onorevole Depretis ha domandato di parlare per uno schiarimento, e la sua opinione può aver peso sulla Camera, o per lo meno ne avrà sull'animo mio, insisto perchè egli sia sentito, prima che si prenda una decisione.

**PRESIDENTE.** Intende la Camera che si passi ai voti, oppure che si dia la parola all'onorevole Depretis?

*Voci generali.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Depretis.

**DEPRETIS.** In una delle precedenti tornate ho sostenuto

che l'ispettore Biancheri era eleggibile. Conservo la opinione che ho allora manifestata, ma rispetto troppo il voto della Camera, e reputo che sarebbe troppo gran male se la Camera, nelle sue deliberazioni, procedesse da un giorno all'altro in una continua contraddizione con sè stessa per dire una sola parola su quella questione.

Solo mi sono permesso di manifestare nuovamente la mia opinione, perchè altrivollero pure manifestarla ed anche perchè non credo che quella decisione della Camera non sia nè definitiva, nè irrevocabile.

Venendo alla questione attuale, io dico che anche in questo caso corriamo pericolo di allontanarci dalla sicura scorta della legge. Come la legge definisce, determina le qualità dei cittadini che debbono reputarsi impiegati e come tali incapaci della deputazione, salvo alcune eccezioni precisamente enumerate? Sono impiegati quelli che hanno nomina regia e stipendio sul bilancio dello Stato. Tali sono le due condizioni che la legge stabilisce: nomina regia e stipendio sul bilancio dello Stato. Bisogna dunque che si riuniscano le due condizioni, perchè un cittadino sia dichiarato ineleggibile. E tale, almeno in pratica, fu la giurisprudenza delle precedenti Legislature. Infatti, signori, noi abbiamo visto frequentemente che un professore ordinario di un istituto, dal quale si compartono i supremi gradi accademici, e che è perciò eleggibile, ma però soggetto al sorteggio, se mai prima della elezione rinuncia all'impiego, pur conservando il titolo di professore, pur seguitando a professare, noi abbiamo sempre creduto che questo professore potesse sedere senza contrasto nel Parlamento, e non dovesse annoverarsi fra quelli che devono essere sorteggiati.

Questo caso è simile a quello dell'ispettore Spurgazzi. È frequente, o signori, il caso in cui un ispettore del genio, non volendo sortire dal corpo, nel quale ha fatto tutta la sua carriera e al quale appartiene, desidera conservare il grado d'ispettore o d'ingegnere del genio, ma rinunzi all'impiego ed allo stipendio. Così è avvenuto parecchie volte che un ispettore, un ingegnere del genio, pur conservando il proprio grado, fosse autorizzato a passare al servizio di un'impresa industriale. Noi abbiamo avuto fra di noi l'onorevole Ranco, il quale fa parte del corpo del genio civile, ma avendo rinunciato all'impiego ed allo stipendio non si credette punto ineleggibile.

Bisogna dunque distinguere il grado dall'impiego nel senso della legge. Sta bene che l'ingegnere Spurgazzi conservi tuttora il grado d'ispettore del genio, io non lo contesto punto, ma egli non conserva più lo stipendio, egli non ha quindi l'impiego di ispettore nel senso della legge. Egli copre invece l'impiego di segretario generale, cioè un impiego che espressamente la legge dichiara essere tra quelli che non tolgono la capacità elettorale; per conseguenza egli è perfettamente eleggibile.